



Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP22 di Marrakech, 7-18 novembre 2016

Dossier n° 263 - Schede di lettura
28 ottobre 2016

L'attuazione del Protocollo di Kyoto e le politiche nazionali per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020 e il 2030

Il primo periodo di impegno (2008-2012)

Dopo aver provveduto alla ratifica del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) con la legge n. 120/2002, l'Italia si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di **ridurre entro il 2012 le proprie emissioni, rispetto al 1990, del 6,5%** (percentuale fissata a livello europeo sulla base di una ripartizione differenziata tra i vari Paesi membri dell'obiettivo assunto dell'UE).

Dal [Report on the individual review of the report upon expiration of the additional period for fulfilling commitments \(true-up period\) for the first commitment period of the Kyoto Protocol of Italy](#), inviato ufficialmente all'Italia dall'UNFCCC nel marzo 2016, si evince che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno (2008-2012) sono stati raggiunti dall'Italia, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU, poco più di 2 milioni di CER e di 1 milione di ERU^[1].

Il **raggiungimento dell'obiettivo** è stato reso possibile dall'[accordo siglato nell'ottobre 2015 tra Italia e Polonia](#) con il quale l'Italia ha potuto acquistare le unità di quantità assegnate (AAU) necessarie a coprire il gap certificato nella relazione predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015, cd. "allegato Kyoto" ([Doc. LVII, n. 3 - Allegato III](#)), pari a 23,4 MtCO₂Eq (milioni di tonnellate di CO₂ equivalente).

^[1] CER è l'acronimo di *Certified Emissions Reductions* (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERU di *Emissions Reduction Units* (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato a ridurre le emissioni, rispettivamente, in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione. Le AAU (*Assigned Amount Units*) sono le quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

Il secondo periodo di impegno (2013-2020)

Poiché il Protocollo di Kyoto ha regolamentato le emissioni solo per il periodo 2008-2012, a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo post-2012. Tale accordo, raggiunto nel corso della Conferenza delle Parti (COP 18-COP/MOP8), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, è stato assunto dall'UE e da un gruppo ristretto di altri Paesi ed è noto come [Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto](#).

L'impegno sottoscritto dall'UE per il periodo successivo al 2012 coincide con quello già assunto unilateralmente con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990.

L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica, la direttiva 2009/29/CE (che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva *emission trading*) e la [Decisione 406/2009](#) del 23 aprile 2009 ("**effort sharing**"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/CE (identificabili approssimativamente con i settori agricolo, trasporti, residenziale e civile). Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

La **ratifica** e l'esecuzione, **da parte dell'Italia**, dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto è prevista dalla [legge 3 maggio 2016, n. 79](#).

Tale legge non si limita a prevedere la ratifica citata, ma contiene anche disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio delle politiche in materia di cambiamenti climatici. L'art. 4 prevede l'adozione, da parte del CIPE, della **Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio** (prevista dall'art. 4 del regolamento dell'UE n. 525/2013) e che lo stesso Comitato invii alle Camere, entro il

mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia volta ad illustrare i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'UNFCCC. Il successivo art. 5 istituisce il **Sistema (informativo) nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni**, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi dell'UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'art. 6 prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne curi la diffusione, nonché adegui alle nuove disposizioni la citata relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegata al Documento di economia e finanza.

Informazioni circa il raggiungimento degli obiettivi per il 2020 sono fornite dalla [Relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al Documento di Economia e Finanza \(DEF\) 2016](#), in cui viene riportata, per i settori non-ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2015 e 2020 (c.d. scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate nell'Allegato 2. In un apposito paragrafo (paragrafo III.2), viene fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili, considerati come "azioni da attuare in via prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio". Tali misure "prioritarie" riguardano, in sintesi:

- la proroga delle detrazioni fiscali al 65% degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati (c.d. ecobonus) sino al 31 dicembre 2016, prevista dai commi 74, 87 e 88 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- le misure in materia di efficienza energetica degli edifici quali: quelle recate dai [tre decreti del 26 giugno 2015](#); la predisposizione dei decreti attuativi del D.Lgs. 102/2014 (di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e l'attivazione della Cabina di regia sull'efficienza energetica ([D.M. 9 gennaio 2015](#)) per la predisposizione di tali decreti;
- il [decreto 16 febbraio 2016](#) recante l'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. conto termico);
- l'elaborazione per l'aggiornamento delle linee guida per i c.d. certificati bianchi;
- l'approvazione del decreto interdirettoriale sui programmi regionali di audit di efficienza energetica alle PMI;
- l'attuazione dell'art. 9 del D.L. 91/2014, per il finanziamento (per un importo di 350 milioni di euro, a valere sul c.d. Fondo rotativo Kyoto) di interventi di efficientamento energetico su immobili pubblici destinati all'istruzione;
- la predisposizione dei documenti di supporto alle attività e misure per l'efficienza energetica (in particolare nel documento vengono ricordati [STREPIN e PANZEB](#), vale a dire la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare e il Piano per l'incremento degli edifici a energia quasi zero).
-

Gli impegni per il 2030

La COP21 di Parigi si è chiusa con la firma di un accordo che, al fine di limitare l'aumento di temperatura del pianeta, prevede una serie di impegni a partire dal 2020.

In realtà già dal 2014 l'UE ha definito precisi obiettivi di riduzione per il periodo "post-2020" (v. *infra*).

La proposta di regolamento sulle riduzioni annuali delle emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2021-2030 ([COM\(2016\)482](#)) fissa gli obiettivi a carico di ciascuno degli Stati membri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non ETS: per l'Italia l'[allegato I alla citata proposta regolamentare](#) prevede una **riduzione del 33% per i settori non-ETS**.

La seguente tabella (tratta dalla citata relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione della riduzione delle emissioni di gas serra, allegata al DEF 2016, presentata al Parlamento nel mese di aprile 2016) mostra le **proiezioni al 2030 delle emissioni nazionali di gas serra** sulla base dello scenario di riferimento (che tiene conto di una serie di misure attuate e adottate fino al dicembre 2014, elencate nell'allegato 2 di tale [documento](#)).

TABELLA 4 – EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA (GHG) AL 2030 (MTCO₂EQ) (1)

	2005	2020	2025	2030
	(MtCO ₂ eq)			
GHGs totali - scenario di riferimento	578,9	440,4	438,2	449,5
Emissioni ETS - scenario di riferimento	243,7	164,2	171,7	181,7
Riduzione rispetto a- 2005 - emissioni ETS		-33%	-30%	-25%
Emissioni non ETS - scenario di riferimento	335,2	276,2	266,5	267,8
Riduzione rispetto al 2005 – emissioni non ETS		-18%	-20%	-20%

(1) Il dato 2005 riportato in tabella per i settori ETS e non ETS è valutato sulla base dei dati emissivi verificati e sulla base della modifica del campo di applicazione avvenuta nel 2013, così come utilizzati per la redazione delle decisioni 162/2013 UE e 634/2013 UE. Per completezza, si segnala che anche tale dato, potrebbe essere soggetto a revisione sulla base della metodologia che sarà proposta dalla Commissione ai fini negoziato sui tetti emissivi per i settori non ETS per gli anni 2021 - 2030.

Il dato ETS include le emissioni dell'aviazione per la parte domestica, la stima relativa ai voli interni all'EU non è disponibile.

Le emissioni/assorbimenti derivanti da variazioni di uso dei suoli e dalle foreste non sono incluse nel totale nazionale in attesa della definizione a livello EU della metodologia con cui inserirle nel totale nazionale non ETS.

N.B. I valori riportati in tabella non includono le emissioni/assorbimenti derivanti da uso dei suoli, cambiamenti dell'uso dei suoli e dalle foreste (c.d. LULUCF).

L'accordo di Parigi

La Conferenza delle parti (COP21) di Parigi si è conclusa con la firma di un accordo (siglato in data 12 dicembre 2015) che, in linea con il percorso dei negoziati precedenti, conferma la volontà di mantenere l'aumento di temperatura "ben al disotto dei 2° C" integrandola con l'intento di compiere "gli sforzi per limitare l'aumento a 1,5°", e prevede la revisione quinquennale (a partire dal 2020) degli impegni assunti (per renderli più ambiziosi) e il rafforzamento dei "meccanismi economici" per aiutare i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di mitigazione e adattamento.

Gli elementi principali dell'Accordo di Parigi possono essere, pertanto, così sintetizzati:

- l'obiettivo di lungo termine (già concordato nelle precedenti Conferenze delle Parti) di limitare l'incremento della temperatura entro i 2°C rispetto ai livelli preindustriali è stato confermato e, inoltre, è stato convenuto di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura di 1,5° C;
- è stato previsto un meccanismo di revisione quinquennale (a partire dal 2020) degli impegni assunti (per renderli più ambiziosi) in termini di politiche, misure e strategie nazionali di mitigazione, tramite la presentazione ogni cinque anni, da parte di ogni Paese, di un "*nationally determined contribution*" (NDC), cioè di un contributo determinato a livello nazionale;
- è stata riconosciuta la necessità di una differenziazione degli obblighi dei Paesi sulla base delle differenti realtà nazionali;
- la finanza per il clima, in altre parole il bilanciamento tra gli impegni richiesti e il supporto finanziario garantito a favore dei Paesi in via di sviluppo. I paesi industrializzati hanno confermato e rinnovato i propri impegni a favore dei paesi in via di sviluppo, per garantire, dal 2020, un fondo annuale di 100 miliardi di dollari.

Nella [seduta del 3 febbraio 2016](#), presso la 13^a Commissione del Senato, si sono svolte le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla Conferenza COP21 di Parigi. In tali comunicazioni il Ministro ha sottolineato che "per la prima volta nella storia, infatti, quasi 200 paesi si sono impegnati ad agire e, ancor più importante, a rispondere delle loro azioni per affrontare i cambiamenti climatici. Tali azioni, che hanno preso forma di contributi nazionali volontari (INDC) presentati dai governi nell'arco del 2015, consentiranno nei prossimi anni una deviazione sostanziale del trend delle emissioni rispetto alla situazione attuale (*Business As Usual*), contribuendo concretamente a trasformare Parigi in una tappa chiave nella lotta ai cambiamenti del clima" e che "l'Accordo svolge un ruolo determinante, perché fornisce un'architettura duratura e solida per rivedere periodicamente ed accrescere nel tempo gli sforzi di tutti i paesi verso i nostri comuni obiettivi di lungo periodo. A Parigi, infatti, i governi si sono impegnati a ritornare regolarmente al tavolo per riconsiderare i rispettivi piani e programmi in ambito climatico e collettivamente assicurare che siano intraprese le necessarie misure per affrontare i cambiamenti climatici e limitare la temperatura al di sotto dei 2°C. A riprova della ferma determinazione collettiva di raccogliere la sfida che abbiamo di fronte e avviare un

processo serio di decarbonizzazione delle nostre economie, l'Accordo racchiude inoltre un obiettivo di lungo termine che stabilisce la necessità di effettuare rapide riduzioni al fine di pervenire ad un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda parte del secolo".

Secondo il Ministro dell'ambiente "il compromesso raggiunto a Parigi pur confermando, con diverse sfumature a seconda se si tratti di mitigazione, finanza e adattamento, il ruolo guida dei paesi industrializzati, amplia a tutti i paesi che ratificheranno l'accordo l'obbligo (azioni di mitigazione) e l'opportunità (finanza per il clima) di contribuire agli sforzi messi in campo, in funzione del loro stadio di sviluppo. Questo cambio di passo, che rappresenta uno dei principali risultati raggiunti durante la Conferenza, pone le basi per un approccio equo, dinamico ed efficace in grado di tracciare un percorso impegnativo ma realizzabile per raggiungere l'obiettivo di lungo termine di rimanere al di sotto dei 2° C".

Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo

Il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata della Terra, si è tenuta a New York, presso le Nazioni Unite, una cerimonia che ha visto la partecipazione di Capi di Stato e di governo di tutto il mondo e nel corso della quale l'Accordo di Parigi è stato firmato da più di centosettanta Paesi (compresa l'Italia e l'UE) ed è stato avviato il [processo di ratifica](#).

La quota di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo (55 Paesi, rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas-serra) è stata raggiunta il 5 ottobre 2016, data in cui l'UE ha provveduto alla ratifica con la Decisione (UE) n. 2016/1841. **L'accordo di Parigi entrerà quindi in vigore il 4 novembre 2016**. La prima sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA1) si terrà a Marrakech in concomitanza con la COP22.

Per quanto riguarda l'Italia, la ratifica e l'esecuzione **a livello nazionale** è prevista dal **disegno di legge A.S. 2568, approvato definitivamente** nella seduta dell'Assemblea del Senato del **27 ottobre 2016**.

Gli articoli 1 e 2 dell'A.S. 2568 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi. L'articolo 3 è dedicato invece al contributo italiano al *Green Climate Fund* e autorizza il Ministro dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo. L'articolo 4 del disegno di legge riguarda gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali (c.d. NDC) previsti dall'Accordo di Parigi, che saranno autorizzati, una volta definiti a livello europeo, con provvedimenti normativi ad hoc. L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria degli oneri.

Riguardo al *Green Climate Fund* (Fondo verde per il clima), la relazione illustrativa al disegno di legge ricorda che tale fondo è stato istituito in occasione della XVI sessione della Conferenza delle Parti della UNFCCC (dicembre 2010) quale elemento del meccanismo finanziario della Convenzione medesima. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) in qualità di fiduciario del *Green Climate Fund*, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018. Tuttavia durante la XIII riunione dell'organo direttivo del *Green Climate Fund* è emerso come l'Italia sia il maggiore dei donatori a non avere ancora firmato l'accordo per il pagamento integrale del contributo, pregiudicando il raggiungimento dell'obiettivo di 10,3 miliardi promessi in occasione della prima riunione dei donatori. L'Italia è stata pertanto più volte sollecitata a firmare per contribuire alla parte rimanente del contributo.

Documenti e risorse web

Camera dei deputati – Servizio studi, [Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici](#) (Dossier sull'A.C. 4079, 11 ottobre 2016)

Ministero dell'ambiente, [Accordo di Parigi – Presentata la roadmap per il raggiungimento dell'obiettivo dei 100 miliardi di dollari al 2020](#) (Comunicato web, 21 ottobre 2016)

Parlamento europeo, [Risoluzione sull'attuazione dell'accordo di Parigi e la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech del 2016 - COP22](#) (6 ottobre 2016)

ENEA, [Parigi e oltre - Gli impegni nazionali sul cambiamento climatico al 2030](#) (ottobre 2016)

Camera dei deputati – Temi dell'attività parlamentare:

- [Cambiamenti climatici](#)
- [Energie rinnovabili](#)
- [Risparmio ed efficienza energetica](#)
- UE – Comitato delle regioni, [Attuare l'accordo di Parigi sul clima - Un approccio territoriale alla COP 22 di Marrakech](#) (progetto di parere, ottobre 2016).

La posizione dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il **5 ottobre 2016** – con l'approvazione della ratifica dell'accordo da parte del Parlamento europeo - **è stata raggiunta la soglia fissata** per l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi: ratifica da parte del **55% delle parti contraenti, rappresentanti il 55% delle emissioni totali**. L'Accordo entrerà in vigore **30 giorni dopo la sua ratifica**, ossia il **4 novembre prossimo**. Parallelamente, gli **Stati membri dell'UE ratificheranno l'Accordo individualmente**, in conformità delle rispettive procedure parlamentari.

Per quanto riguarda i singoli Stati membri, allo stato l'accordo **è stato ratificato** da **Austria, Francia, Germania, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria**. L'accordo è già stato ratificato da **86 Stati**, tra i quali **Cina, Stati Uniti, India e Canada**.

Il contributo dell'UE all'accordo, come concordato al Consiglio europeo svoltosi nel mese di ottobre 2014, prevede:

- un **obiettivo vincolante** per gli Stati membri di **riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030** e dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990;
- l'obiettivo di raggiungere **entro il 2030**, a livello di Unione, **una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili consumata nell'UE di almeno il 27%**;
- un **obiettivo di risparmio energetico del 30% per il 2030**.

Come richiesto dal Consiglio europeo di dicembre 2015, il 2 marzo 2016 la Commissione ha presentato una **valutazione** (COM(2016)110) **sulle implicazioni per l'UE dell'accordo raggiunto dalla COP21**.

Di seguito, le principali conclusioni della valutazione della Commissione:

- **l'accordo è una conferma del percorso dell'UE verso un'economia a basso tenore di carbonio** e la strategia negoziale dell'UE è stata decisiva per il suo raggiungimento;
- l'accordo **dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri**, secondo le relative procedure nazionali. In merito all'attuazione dell'accordo di Parigi, nella dichiarazione del Consiglio - come richiesto anche dall'Italia - si è affermato **l'impegno a rendere i flussi finanziari coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra**;
- l'UE deve essere pronta a partecipare ai **processi di revisione** stabiliti per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere il cambiamento climatico sotto i 2°C, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 1,5°C. Innanzitutto occorre chiarire le esatte implicazioni del traguardo di 1,5°C, a proposito del quale la **5ª relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)** non è giunta a nessuna conclusione a causa del numero insufficiente di analisi scientifiche. L'IPCC dovrà pertanto presentare **nel 2018 una relazione speciale che sintetizzi i risultati dell'attività scientifica condotta a livello internazionale**, cui l'Unione darà il proprio contributo. Inoltre, **entro il 2020 tutte le Parti sono invitate a comunicare le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo**, ossia fino alla metà del secolo. **Per agevolare la preparazione delle strategie la Commissione intende effettuare un'analisi approfondita delle trasformazioni economiche e sociali** che funga da spunto per il dibattito politico nel Parlamento europeo, nel Consiglio e con i portatori d'interesse;
- l'UE necessita di **consolidare le azioni per la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio attraverso l'ampia gamma di politiche e strumenti previsti nell'ambito dell'Unione dell'energia**, una delle dieci priorità della Commissione Juncker. La Commissione intende favorire lo sviluppo di soluzioni innovative a basse emissioni di carbonio e promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nella riduzione delle emissioni nel mercato unico, favorendo la mobilitazione del capitale privato;
- **favorire l'azione della diplomazia climatica internazionale** per sostenere gli altri paesi nell'attuazione dell'accordo e dei loro piani climatici. A tal fine, rimane impegnata ad incrementare l'assistenza finanziaria internazionale.

Il Consiglio europeo di **marzo 2016** ha accolto con favore la valutazione della Commissione, invitandola a presentare rapidamente tutte le proposte pertinenti per poter avviare senza indugio il processo legislativo.

Decarbonizzazione dell'economia ed efficienza energetica

Il **Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014** ha concordato il quadro della politica energetica ed ambientale per il 2030. La Commissione ha avviato questo processo presentando:

- una **proposta di direttiva COM(2015)337**, concernente la modifica della disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. L'obiettivo della proposta è **perfezionare e migliorare le norme dell'ETS per il post 2020**, allineandole all'obiettivo di riduzione delle emissioni. In particolare, la proposta traduce l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del **43% entro il 2030** prevedendo che **il quantitativo totale delle quote consentite (tetto massimo) diminuisca nella misura annuale del 2,2% a partire dal 2021** (a fronte dell'attuale calo annuo dell'**1,74%**). Inoltre, la proposta stabilisce che dal 2021 **la percentuale di quote destinate ad essere messe all'asta dagli Stati membri sarà pari al 57%**. *La proposta è stata esaminata alla Camera dei deputati dalla VIII Commissione (Ambiente), che*

ha approvato un [documento finale](#) ;

- una **proposta di regolamento** ([COM\(2016\)482](#)), relativa alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, per i **settori non coperti dall'ETS**, i cosiddetti **settori ESD** (in quanto disciplinati dalla cd. *Effort sharing decision* n. [406/2009/UE](#)), ossia **agricoltura, trasporti, edilizia e gestione dei rifiuti**. Gli obiettivi nazionali sono fissati in coerenza con l'**obiettivo di riduzione del 30% rispetto al 2005 delle emissioni nei settori ESD entro il 2030**. Tutti gli Stati membri dovranno contribuire alla riduzione globale delle emissioni a livello UE con **obiettivi compresi tra lo 0% e il 40% rispetto ai livelli del 2005**. La proposta è attualmente all'esame dell'**VIII Commissione (Ambiente)** della Camera dei deputati;
- una **proposta di regolamento** [COM\(2016\)479](#), relativa all'**inclusione** delle **emissioni** e degli **assorbimenti** di gas a effetto serra risultanti dall'**uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura**, attualmente disciplinate soltanto dagli obblighi internazionali, nel conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il 2030;
- una comunicazione contenente la strategia dell'UE in materia di **riscaldamento e raffreddamento** [COM\(2016\)51](#), volta a rendere più efficiente e sostenibile il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. La strategia fornisce un quadro per integrare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell'UE, mediante interventi volti a **eliminare la dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, a sostenere l'efficienza energetica nell'industria** e a cogliere i benefici di un'integrazione del riscaldamento e del raffreddamento nel sistema dell'energia elettrica. Secondo le previsioni della Commissione europea **la domanda di riscaldamento e raffreddamento nell'UE dovrebbe ridursi al 42% entro il 2050**, con una commisurata riduzione delle emissioni. La proposta di regolamento è stata esaminata alla Camera dei deputati dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che hanno approvato un [documento finale](#) ;
- una comunicazione recante la **Strategia europea per una mobilità a basse emissioni** [COM\(2016\)501](#). La strategia intende tradurre in pratica l'obiettivo di **ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai trasporti di almeno il 60% rispetto al 1990 entro il 2050**. In particolare, essa fa riferimento a tre ambiti di intervento: miglioramento dell'efficienza del sistema di trasporto; **energia alternative a basse emissioni**; veicoli a basse o zero emissioni.

Gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici

Sui cambiamenti climatici l'UE ha assunto gli impegni più ambiziosi e giuridicamente vincolanti del mondo ed è in prima linea per favorire il successo dei negoziati internazionali in materia. È stata infatti un attore di primo piano nell'elaborazione sia della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sia del Protocollo di Kyoto.

I suoi sforzi in questo settore risalgono al 1990, quando l'UE si impegnò, con successo, a stabilizzare entro il 2000 le sue emissioni di biossido di carbonio (CO₂) ai livelli di quell'anno. Da allora, l'UE ha attuato una serie di misure per ridurre le emissioni di gas serra.

Nel 2009, con il **pacchetto clima-energia** l'UE aveva fissato per il 2020 i c.d. "obiettivi 20-20-20", e cioè:

- la **riduzione almeno del 20%, entro il 2020**, delle emissioni di gas serra;
- l'aumento al **20%** della percentuale di energia prodotta da **fonti rinnovabili entro il 2020**;
- il miglioramento del **20%** dell'**efficienza energetica**.

La [relazione presentata il 20 ottobre 2015 dall'Agenzia europea per l'ambiente](#) evidenzia che **le emissioni di gas-serra nell'UE sono diminuite del 23% tra il 1990 e il 2014**, raggiungendo i minimi storici. Rispetto ai dati del 2013, si è registrata una **riduzione del 4%**.

I risultati positivi dell'UE sono riconducibili, al netto degli effetti della crisi economica e di un inverno inusualmente mite, all'adozione di politiche specifiche perseguite in materia di lotta ai cambiamenti climatici, **politiche** che, in ogni caso, **richiedono un consolidamento e uno sforzo ulteriore**, con riferimento ai diversi aspetti interessati (riduzione delle emissioni, adattamento ai cambiamenti climatici, finanziamenti a favore del clima).

Secondo le **proiezioni comunicate dagli Stati membri**, le riduzioni previste dovrebbero consentire, entro il 2030, di diminuire le **emissioni del 27%** (con le misure vigenti) e del **30%** (con misure supplementari già pianificate dagli Stati membri) rispetto ai livelli del 1990. Occorrono pertanto nuove strategie per conseguire l'obiettivo di **riduzione del 40% entro il 2030**.